

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 05-02-2014, n. 256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2008, proposto da:

V.D., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Letizia D'Urzo e Luca Righi, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via delle Mantellate 8;

contro

il Comune di Rignano sull'Arno in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, in parte qua

- della Delib. del Consiglio Comunale n. 40 del 19 giugno 2008, avente ad oggetto "variante al regolamento urbanistico per adeguamento normativo inerente le zone **agricole**-controdeduzioni ed approvazione", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare:

- della Delib. del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2008, avente ad oggetto "variante al regolamento urbanistico per adeguamento normativo inerente le zone **agricole**-adozione"

- della relazione urbanistica, della relazione illustrativa e verifica di congruità con il P.I.T. e di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati e sin d'ora, per l'eventuale condanna al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza degli atti e provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Alessandro Cacciari e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha acquistato un terreno sito nel Comune di Rignano sull'Arno, destinato ad uso **agricolo**, allo scopo di svolgervi l'attività di imprenditore **agricolo** professionale ed ha ottenuto la relativa qualificazione professionale (e acquistato, per lo svolgimento della relativa attività, una macchina **agricola** trattrice del valore di Euro 35.000,00); il Comune intimato, peraltro, mediante variante al Regolamento Urbanistico adottata con deliberazione consiliare 29 gennaio 2008, n. 5, e approvata con deliberazione consiliare 19 giugno 2008, n. 40, ha introdotto all'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione un divieto generalizzato di costruire nuovi edifici rurali ad uso abitativo sull'intero territorio comunale. Il divieto troverebbe ragione nella necessità di adeguare la strumentazione urbanistica comunale alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, per la parte entrata in vigore a seguito dell'approvazione del regolamento regionale n. 5/R.

Tali deliberazioni, in uno con gli atti presupposti, sono stati impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili con il presente ricorso, notificato il 14 ottobre 2008 e depositato il 23 ottobre 2008.

Il Comune di Rignano sull'Arno non si è costituito.

All'udienza del 10 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità della variante al Regolamento Urbanistico approvata dal Comune di Rignano sull'Arno, con cui è stato introdotto un divieto generalizzato di costruire nuovi edifici rurali ad uso abitativo sull'intero territorio comunale.

Il ricorrente, con primo motivo, lamenta che l'art. 41 della L.R. n. 1 del 2005 consente espressamente l'edificazione nelle zone rurali dietro presentazione di un **programma** di **miglioramento** **agricolo** aziendale, pur a condizione che sia ammessa dagli strumenti urbanistici; ciò significa che ne rimette la possibilità alle scelte dei Comuni, consentendo loro di vietarla, ma non arbitrariamente, immotivatamente ed in via generalizzata come nella specie.

Con secondo motivo deduce difetto di motivazione rispetto all'affidamento ingenerato, né potrebbe ritenersi sufficiente ad integrare l'onere motivazionale, a suo dire, il richiamo alla necessità di adeguamento alla L.R. n. 1 del 2005 e nemmeno il riferimento all'analisi del territorio comunale contenuta nella relazione illustrativa della variante, che non sarebbe suffragata da alcun riscontro oggettivo.

Con terzo motivo si duole che la proposta di variante avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione integrata, poiché le norme sovraordinate non contengono alcun obbligo di adeguamento nel senso indicato dall'Amministrazione.

Chiede anche il risarcimento del danno.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, poiché il provvedimento impugnato è viziato per i profili di cui ai motivi primo e secondo che presentano carattere assorbente.

Le disposizioni richiamate dai provvedimenti gravati a proprio supporto, in particolare dalla delibera di adozione della variante, non impongono infatti un generale divieto di edificare nuove abitazioni rurali, ma ne condizionano la costruzione ai presupposti stabiliti dall'art. 41 della L.R. n. 1 del 2005, che la consente "se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività **agricole** e di quelle ad esse connesse" e "se ammessa dagli strumenti urbanistici" e la sottopone:

"a) all'approvazione da parte del comune del **programma** aziendale pluriennale di **miglioramento** **agricolo** ambientale..... presentato dall'imprenditore **agricolo**, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività **agricola**;

b) all'impegno dell'imprenditore **agricolo** a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai piani territoriali di coordinamento delle province o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione del presente capo".

In tal modo non è stato introdotto un divieto generalizzato di costruire nuovi edifici ad uso abitativo nelle zone rurali, ma è stato rimesso alle amministrazioni comunali il compito di valutare l'opportunità di consentirne l'edificazione, alle condizioni indicate dalla stessa legge regionale, o di vietarla in base ad considerazioni attinenti al governo del territorio locale. L'Amministrazione intimata ha quindi errato nell'introdurre un generalizzato divieto di edificazione nelle zone rurali in applicazione di tale disposto normativo, poiché avrebbe invece dovuto valutare se la costruzione, in tali zone, di nuovi edifici ad uso abitativo fosse suscettibile di incidere sugli interessi pubblici connessi all'ordinato sviluppo del territorio. Tale valutazione non è contenuta nemmeno nella relazione illustrativa la quale, come correttamente dedotto nel secondo motivo di ricorso, effettua considerazioni circa la presenza sul territorio rurale di numerosi edifici inutilizzati che giustificerebbe il divieto, senza però indicarne neanche il numero né esplicitare altri riscontri oggettivi.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui inibiscono la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, e con assorbimento del terzo motivo di gravame.

Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria perché è formulata in via eventuale

e in termini generici, mancando la dimostrazione del danno asseritamente subito.

Le spese seguono la soccombenza e il Comune di Rignano sull'Arno è condannato al loro pagamento nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei termini e limiti di cui in motivazione. Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il Comune di Rignano sull'Arno al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere